




Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA



## Verifica delle quantificazioni

A.C. 1930

Disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di  
interesse strategico

*(Conversione in legge del DL 84 del 2024)*

N. 234 – 23 luglio 2024



Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 1930

Disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di  
interesse strategico

*(Conversione in legge del DL n. 84/2024)*

N. 234 – 23 luglio 2024

*La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.*

*La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).*

*L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.*

### **SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile**

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ [bs\\_segreteria@camera.it](mailto:bs_segreteria@camera.it)

### **SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione**

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ [com\\_bilancio@camera.it](mailto:com_bilancio@camera.it)

---

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

# INDICE

<b>PREMESSA.....</b>	<b>- 3 -</b>
<b>VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI .....</b>	<b>- 3 -</b>
ARTICOLI 1 E 2 .....	- 3 -
OBIETTIVI GENERALI E DISPOSIZIONI PER IL RICONOSCIMENTO DEI PROGETTI STRATEGICI.....	- 3 -
ARTICOLO 3 E 4.....	- 4 -
PUNTO UNICO NAZIONALE DI CONTATTO E TERMINI MASSIMI PER IL RILASCIO DI PERMESSI ALL'ESTRAZIONE O A PROGETTI DI RICICLAGGIO DI MATERIE PRIME CRITICHE STRATEGICHE.....	- 4 -
ARTICOLO 5 .....	- 6 -
PUNTO UNICO NAZIONALE DI CONTATTO E TERMINI MASSIMI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI AI PROGETTI STRATEGICI CHE PREVEDONO LA TRASFORMAZIONE DI MATERIE PRIME CRITICHE STRATEGICHE.....	- 6 -
ARTICOLO 6 .....	- 8 -
COMITATO TECNICO PER LE MATERIE PRIME CRITICHE E STRATEGICHE.....	- 8 -
ARTICOLO 7 .....	- 13 -
MISURE PER ACCELERARE E SEMPLIFICARE LA RICERCA DI MATERIE PRIME CRITICHE.....	- 13 -
ARTICOLO 8 .....	- 14 -
ISTITUZIONE DI ALIQUOTE DI PRODUZIONE IN MATERIA DI GIACIMENTI MINERARI .....	- 14 -
ARTICOLO 9 .....	- 17 -
NORME PER IL RECUPERO DI RISORSE MINERARIE DAI RIFIUTI ESTRATTIVI.....	- 17 -
ARTICOLO 10 .....	- 20 -
PROGRAMMA NAZIONALE DI ESPLOREAZIONE .....	- 20 -
ARTICOLO 11 .....	- 25 -
REGISTRO NAZIONALE DELLE AZIENDE E DELLE CATENE DEL VALORE STRATEGICHE .....	- 25 -
ARTICOLO 12 .....	- 28 -
ACCELERAZIONE DEI GIUDIZI IN MATERIA DI PROGETTI STRATEGICI .....	- 28 -
ARTICOLO 13 .....	- 29 -
MODIFICHE AL FONDO NAZIONALE DEL MADE IN ITALY .....	- 29 -
ARTICOLO 14 .....	- 31 -

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI APPROVVIGIONAMENTO DI ROTTAMI FERROSI E DI ALTRE MATERIE PRIME	
CRITICHE .....	- 31 -
ARTICOLO 15.....	- 32 -
MISURE DI COORDINAMENTO .....	- 32 -
ARTICOLO 16.....	- 33 -
FINANZIAMENTO DI OPERAZIONI ATTINENTI SOCIETÀ DI RILIEVO STRATEGICO .....	- 33 -

## *Informazioni sul provvedimento*

---

<b>A.C.</b>	1930
<b>Titolo:</b>	<b>Conversione in legge del decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84, recante disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico</b>
<b>Iniziativa:</b>	governativa
<b>Iter al Senato:</b>	no
<b>Relazione tecnica:</b>	presente
<b>Relatore per la Commissione di merito:</b>	Zucconi (FDI)
<b>Commissione competente:</b>	X (Attività produttive)

---

## PREMESSA

Il disegno di legge in esame dispone la conversione in legge del decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84, recante disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico. È oggetto della presente Nota il testo originario del provvedimento, assegnato, in sede referente, alla X Commissione (Attività produttive).

Il testo del provvedimento è corredato di relazione tecnica e di un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.

Si esaminano di seguito le disposizioni considerate dalla relazione tecnica e le altre norme che presentano profili di carattere finanziario.

## VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

### **ARTICOLI 1 e 2**

#### **Obiettivi generali e disposizioni per il riconoscimento dei progetti strategici**

**La norma** stabilisce l'obiettivo generale del decreto in esame, ovvero quello di definire, nelle more di una disciplina organica del settore delle materie prime critiche, misure urgenti finalizzate all'attuazione di un sistema di governo per l'approvvigionamento sicuro e sostenibile delle materie prime critiche considerate strategiche (articolo 1).

Inoltre, si prevede che, quando è presentato alla Commissione UE una domanda di riconoscimento del carattere strategico di un progetto di estrazione, trasformazione o

riciclaggio delle materie prime strategiche, il Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE) si pronuncia sulla sussistenza di eventuali motivi ostativi entro 60 giorni. Nel caso di progetti sulla terraferma la determinazione del CITE è adottata sentita la Regione (articolo 2, commi 1 e 2). Infine, stabilisce che dalla data in cui sono riconosciuti come strategici dalla Commissione UE i progetti assumono la qualità di “progetti di pubblico interesse nazionale e le opere e gli interventi necessari alla loro realizzazione sono di pubblica utilità, indifferibili e urgenti.

**Il prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

**La relazione tecnica** afferma, con riferimento all'articolo 1 e ai commi 1 e 2 dell'articolo 2, che le disposizioni, nel definire gli ambiti di intervento e i criteri che devono orientare l'azione amministrativa, hanno carattere ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Con riferimento al comma 3, la RT spiega che la qualificazione degli interventi come di pubblica utilità, indifferibili e urgenti non comporta alcun accesso a forme di finanziamento particolari o a fondi e pertanto non comporta oneri per la finanza pubblica.

**In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia preliminarmente che le norme in esame definiscono l'obiettivo generale del decreto ossia quello di definire, nelle more di una disciplina organica del settore delle materie prime critiche, misure urgenti finalizzate all'attuazione di un sistema di governo per l'approvvigionamento sicuro e sostenibile delle materie prime critiche considerate strategiche. Inoltre viene definita la procedura per il riconoscimento dei progetti strategici di estrazione, trasformazione o riciclaggio delle materie prime tramite domanda alla Commissione europea.

In proposito, rilevato il carattere ordinamentale delle norme, come confermato dalla relazione tecnica, non si hanno osservazioni da formulare.

#### **ARTICOLI 3 e 4**

**Punto unico nazionale di contatto e termini massimi per il rilascio di permessi all'estrazione o a progetti di riciclaggio di materie prime critiche strategiche**

**Le norme** istituiscono i punti unici nazionali di contatto e disciplinano i termini e le procedure per il rilascio dei titoli abilitativi all'estrazione (articolo 3) e dell'autorizzazione alla realizzazione di progetti di riciclaggio (articolo 4) di materie prime critiche strategiche.

Nel dettaglio, i punti unici nazionali di contatto, cui il proponente presenta l'istanza per il rilascio di ogni titolo abilitativo, sono istituiti presso le competenti direzioni generali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Si stabiliscono, inoltre, i termini di durata dei relativi procedimenti, fissandoli a 18 mesi per l'estrazione e 10 per il riciclaggio. Si riducono rispettivamente a 16 mesi e a 8 mesi, i termini per il rilascio dei titoli abilitativi riferiti a progetti strategici per i quali sono pendenti i procedimenti avviati prima del predetto riconoscimento, e si prevede la proroga (non superiore a tre mesi) dei termini massimi individuati in caso di circostanze eccezionali. Si prevede, inoltre, che le opere necessarie, entro il perimetro della concessione, per il deposito, il trasporto e la elaborazione dei materiali, per la produzione e trasmissione dell'energia, ed in genere per la coltivazione del giacimento e per la sicurezza della miniera, sono considerate di pubblica utilità e sono considerate indifferibili e urgenti e che la concessione comporta, ove richiesto dal concessionario, vincolo preordinato all'esproprio.

Infine, l'articolo 4, comma 7, prevede la possibilità del Ministero dell'ambiente di conferire, anche in deroga ai limiti percentuali di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e comunque nel limite massimo due incarichi dirigenziali di livello generale ai cui oneri si fa fronte nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.

**Il prospetto riepilogativo** non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

**La relazione tecnica** afferma che la disposizione, in linea con uno degli obiettivi del Regolamento (UE) 2024/1252, individua presso le Direzioni generali competenti i relativi punti di contatto che hanno l'obiettivo di facilitare e coordinare le procedure di rilascio delle autorizzazioni relativi alle materie prime critiche strategiche e di agevolare il rapporto con il promotore del progetto. Le Direzioni generali competenti del MASE svolgono già i predetti compiti. Pertanto, dall'attuazione degli articoli in esame, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Inoltre, dopo aver riassunto le norme in materia di termini per il rilascio dei permessi, spiega che si tratta di disposizioni di carattere procedimentale, essendo volte a definire termini amministrativi con l'obiettivo di accelerare, in linea con quanto previsto dal Regolamento (UE) 2024/1252 che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche, i vari procedimenti previsti per il rilascio dei diversi titoli abilitativi. Le disposizioni quindi non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ancora, ribadisce che la dichiarazione di pubblica utilità e del carattere di indifferibilità e urgenza, prevista dall'articolo 3, comma 7, non determina alcun accesso a finanziamenti o fondi, per cui la disposizione ha carattere ordinamentale.

Infine, con riferimento alla possibilità del Ministero dell'ambiente di conferire al massimo due incarichi dirigenziali di livello generale in deroga al limite percentuali di cui all'articolo

19, comma 4, del TUPI, la RT chiarisce che l'applicazione delle eventuali deroghe ai limiti percentuali per il conferimento degli incarichi dirigenziali di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che ai relativi oneri si fa fronte nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.

**In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia preliminarmente che le norme in esame istituiscono i punti unici nazionali di contatto presso le direzioni generali competenti del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica (MASE) e disciplinano i termini e le procedure per il rilascio dei titoli abilitativi all'estrazione e dell'autorizzazione alla realizzazione di progetti di riciclaggio di materie prime critiche strategiche. Inoltre, esse prevedono, anche in deroga ai limiti percentuali di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, per lo stesso Ministero, la possibilità di conferire al massimo due incarichi dirigenziali di livello generale.

In proposito, non si hanno osservazioni da formulare, preso atto delle rassicurazioni fornite dalla relazione tecnica circa il carattere procedimentale delle norme e l'attività già svolta dal MASE e tenuto conto che alla possibile assunzione di due dirigenti generali si farà fronte nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.

## **ARTICOLO 5**

### **Punto unico nazionale di contatto e termini massimi per il rilascio delle autorizzazioni ai progetti strategici che prevedono la trasformazione di materie prime critiche strategiche**

**La norma** individua nell'Unità di missione attrazione e sblocco investimenti<sup>1</sup> il punto unico nazionale di contatto per le procedure volte al rilascio delle autorizzazioni di progetti di trasformazione delle materie prime critiche strategiche, con annessa disciplina dei moduli di semplificazione amministrativa applicabili, quali un termine non superiore a dieci mesi per il rilascio dell'autorizzazione unica nell'ambito di un procedimento unico e in esito ad apposita conferenza dei servizi. Infine, si specifica che dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, quindi

---

<sup>1</sup> Istituita con l'articolo 30 del decreto-legge n. 50 del 2022 recante Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti e sostitutiva della previgente Struttura di supporto e tutela dei diritti delle imprese.

L'amministrazione interessata provvede alle attività previste dal medesimo articolo mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**Il prospetto riepilogativo** non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

**La relazione tecnica**, con riferimento al comma 1, ricordando che lo stesso stabilisce che il promotore del progetto presenta la domanda all'Unità di missione attrazione e sblocco investimenti che la trasmette, entro 10 giorni, al Comitato tecnico di cui all'articolo 6 e alla competente direzione generale del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, afferma che l'Unità di missione e la Direzione generale competente per le materie prime critiche svolgono già funzioni analoghe in materia di investimenti, di assistenza alle imprese, di rilascio di autorizzazioni. Non si tratta, dunque, di attribuzione di nuove competenze e sia l'Unità di missione che la Direzione generale provvedono, pertanto, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Peraltro, ci si attende un numero di progetti strategici di raffinazione non superiore a due/tre per anno che non determinano, dunque, alcun aggravio nello svolgimento delle ordinarie attività amministrative. Con riferimento alle restanti definizioni, la RT afferma che le stesse contengono misure di semplificazione che hanno un carattere ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame attribuisce all'Unità di missione attrazione e sblocco investimenti anche le competenze di Punto di contatto unico nazionale per il rilascio delle autorizzazioni ai progetti strategici che prevedono la trasformazione di materie prime critiche strategiche, stabilendo i termini del procedimento di autorizzazione e le misure di semplificazione, quali un procedimento unico e un'apposita conferenza dei servizi. Inoltre, si specifica che dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Ciò premesso, preso atto delle rassicurazioni fornite dalla relazione tecnica circa il carattere ordinamentale e procedimentale delle norme e le attività già svolte dall'amministrazione, nonché la previsione di un numero limitato per anno di progetti strategici di raffinazione, non si hanno osservazioni da formulare.

**In merito ai profili di copertura finanziaria**, si fa presente che il comma 5 reca una clausola di invarianza finanziaria riferita al complesso dell'articolo 5, ai sensi della quale dall'attuazione del medesimo articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e l'amministrazione interessata provvede alle attività ivi previste mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In proposito, in ordine alla formulazione della predetta clausola, non si hanno osservazioni da formulare.

## ARTICOLO 6

### Comitato tecnico per le materie prime critiche e strategiche

**Le norme**, istituiscono, presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, il Comitato tecnico per le materie prime critiche e strategiche a cui sono affidati compiti in ambito di monitoraggio economico, tecnico e strategico delle catene di approvvigionamento di materie prime critiche e strategiche; coordinamento e monitoraggio del livello delle eventuali scorte disponibili per ciascuna materia prima strategica a livello aggregato e del relativo livello di sicurezza; orientamento e agevolazione verso i promotori di progetti riguardanti le fasi della catena del valore di approvvigionamento. Il Comitato tecnico predisponde, ogni tre anni, un Piano nazionale delle materie prime critiche da sottoporre al Comitato interministeriale per la transizione ecologica<sup>2</sup> (CITE) (commi 1, 2 e 4).

Ai fini dello svolgimento del monitoraggio strategico, il Comitato tecnico:

- può chiedere informazioni alle autorità nazionali, regionali e locali competenti sulla pianificazione territoriale e promuovere le opportune iniziative di impulso e coordinamento nei confronti delle suddette autorità [comma 3, lettera *a*]);
- monitora l'andamento del Programma nazionale di esplorazione di cui all'articolo 10<sup>3</sup> dandone comunicazione alla Commissione europea [comma 3, lettera *b*]);
- monitora i risultati delle prove di vulnerabilità<sup>4</sup> e resilienza delle catene di approvvigionamento di materie prime critiche e strategiche, a sostegno del relativo monitoraggio della Commissione europea [comma 3, lettera *c*]);

---

<sup>2</sup> Integrato ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del presente provvedimento.

<sup>3</sup> Il Programma nazionale di esplorazione è elaborato dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale-Servizio geologico d'Italia elabora, sulla base di una convenzione stipulata con il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Il Programma include: a) mappatura dei minerali su scala idonea; b) campagne geochimiche, anche per stabilire la composizione chimica di terreni, sedimenti e rocce; c) indagini geognostiche, incluse le indagini geofisiche; d) elaborazione dei dati raccolti attraverso l'esplorazione generale, anche mediante lo sviluppo di mappe predittive.

<sup>4</sup> Previste dall'articolo 11, comma 1 del presente provvedimento.

- sulla base dei risultati delle prove di vulnerabilità di cui sopra, propone al CITE l'istituzione di eventuali scorte di materie prime critiche e strategiche [comma 3, lettera d)];
- propone al CITE l'elaborazione di una lista nazionale di materie prime critiche e strategiche che tenga conto delle summenzionate prove e della relativa lista europea in materia [comma 3, lettera e)];
- integra la lista nazionale, in caso di rischio di grave perturbazione dell'approvvigionamento di materie prime critiche e strategiche rilevanti per le esigenze di approvvigionamento del tessuto produttivo nazionale [comma 3, lett. f)].

Il Comitato tecnico è composto da 2 rappresentanti ciascuno del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, del Ministero dell'ambiente e del Ministero dell'economia, di cui almeno uno di livello dirigenziale generale. A questi si aggiungono i rappresentanti dei medesimi Ministeri che partecipano al *Board* europeo per le materie prime critiche<sup>5</sup>, 1 rappresentante dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), 1 rappresentante dei soggetti gestori del Fondo nazionale del *made in Italy*<sup>6</sup> e 2 rappresentanti della Conferenza unificata di cui 1 nominato dalle regioni. La presidenza del Comitato tecnico è affidata, a bienni alterni, a uno dei rappresentanti con qualifica di dirigente di livello generale del Ministero dell'ambiente o del Ministero delle imprese e del *made in Italy* (coma 5). Per la partecipazione al Comitato tecnico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati (comma 6).

Le funzioni di segreteria tecnica del Comitato tecnico, sono svolte dalla Direzione generale del Ministero delle imprese e del *made in Italy*. A tal fine, lo stesso Ministero è autorizzato ad indire procedure concorsuali pubbliche e ad assumere a tempo indeterminato, in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali e nell'ambito della vigente dotazione organica, nel biennio 2024-2025, un contingente di 10 unità di personale da inquadrare nell'Area Funzionari del CCNL 2019-2021 Comparto Funzioni Centrali. Nelle more delle citate procedure concorsuali, il Ministero ha facoltà di avvalersi di un contingente massimo di 10 unità di personale della medesima area preveniente, in posizione di comando<sup>7</sup>, da altre amministrazioni pubbliche. Per l'attuazione delle disposizioni concernenti la segreteria tecnica è autorizzata una spesa di personale pari a euro 207.549 per il 2024 e pari a euro 498.116 annui a decorrere dal 2025 e di euro 6.417 per il 2024 ed euro 15.400 annui a decorrere dal 2025 per l'erogazione dei buoni pasto (comma 7). A tali oneri, pari a euro 213.966 per il 2024 e euro 513.516 annui a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo

---

<sup>5</sup> Di cui all'articolo 35 del regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024.

<sup>6</sup> Di cui all'articolo 4 della legge n. 206 del 2023.

<sup>7</sup> Dal personale in comando è escluso il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche.

al bilancio triennale 2024-2026, di competenza del Ministero delle imprese e del *made in Italy* (comma 8).

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
<b>Maggiori spese correnti</b>												
Assunzione di 10 funzionari presso il MIMIT per svolgere le funzioni di segreteria tecnica del Comitato tecnico per le materie prime critiche e strategiche – personale (comma 7)	0,2	0,5	0,5	0,5	0,2	0,5	0,5	0,5	0,2	0,5	0,5	0,5
Assunzione di 10 funzionari presso il MIMIT per svolgere le funzioni di segreteria tecnica del Comitato tecnico per le materie prime critiche e strategiche - buoni pasto (comma 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Maggiori entrate fiscali e contributive</b>												
Assunzione di 10 funzionari presso il MIMIT per svolgere le funzioni di segreteria tecnica del Comitato tecnico per le materie prime critiche e strategiche - effetti riflessi (comma 7)					0,1	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2
<b>Minori spese correnti</b>												
Riduzione Tabella A – MIMIT (comma 8)	0,2	0,5	0,5	0,5	0,2	0,5	0,5	0,5	0,2	0,5	0,5	0,5

**La relazione tecnica**, ribadendo il contenuto delle norme, con riferimento al comma 6, specifica che per la partecipazione al Comitato tecnico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati poiché lo stesso Comitato è destinato a svolgere le funzioni del tavolo tecnico materie prime critiche di cui al decreto MIMIT-MASE del 15 settembre 2022 (che sarà soppresso di conseguenza) per il quale non era stato previsto alcuno stanziamento di risorse.

Il comma 7 prevede che le funzioni di segreteria tecnica del Comitato sono svolte dalla Direzione generale del Ministero delle imprese e del *made in Italy* competente per le materie prime critiche e a tal fine autorizza un aumento della dotazione organica del Ministero delle imprese e del *made in Italy* di 10 unità di personale da inquadrare nell'Area dei funzionari. Sul punto, viene specificato che i relativi oneri, pari a 213.966 euro per il 2024 e 513.516 euro a decorrere dal 2025, sono stati stimati tenuto conto di:

- retribuzione pro-capite lordo Stato: 49.811,53 euro;
- buono pasto del valore di 7 euro per 220 giornate.

Con riguardo agli oneri retributivi la relazione tecnica, in particolare, evidenzia che la retribuzione complessiva è stata ottenuta considerando lo stipendio tabellare CCNL 2019-2021 (23.501,93 euro) a cui

sono state aggiunte la tredicesima (1.958,49 euro), l'indennità di amministrazione (4.528,68 euro), gli oneri riflessi [calcolata applicando un'aliquota complessiva del 38,38% (32,7% sulla retribuzione accessoria)], l'incremento contrattuale CCNL 2022-2024 (5,78%). La relazione tecnica fornisce in due tabelle, per la cui consultazione si rinvia al testo della medesima relazione tecnica, la rappresentazione dettagliata dei suddetti dati e parametri di quantificazione.

La RT chiarisce, inoltre, che gli oneri relativi al 2024 sono stati calcolati a partire dal mese di agosto posto che la norma permette di avvalersi di personale in comando proveniente da altre pubbliche amministrazioni nelle more delle procedure concorsuali. Infine, con riferimento ai costi di funzionamento della citata segreteria tecnica, viene evidenziato, altresì, che a copertura degli stessi saranno utilizzate le risorse strumentali già presenti all'interno del Ministero.

**In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che la norma istituisce, presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, il Comitato tecnico per le materie prime critiche e strategiche al quale sono affidati specifici compiti di monitoraggio delle catene di approvvigionamento e delle eventuali scorte di materie prime critiche e strategiche. Il Comitato predispone, ogni tre anni, un Piano nazionale delle materie prime critiche da sottoporre al Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE). La disposizione individua altresì le attività che il Comitato effettua ai fini del suddetto monitoraggio e definisce la sua composizione precisando che per la partecipazione allo stesso non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati. Per le funzioni di segreteria tecnica del Comitato, si prevede che le stesse siano svolte dalla Direzione generale del Ministero delle imprese e del *made in Italy*: a tal fine il Ministero è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato nel biennio 2024-2025 - in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, nell'ambito della vigente dotazione organica e previo svolgimento di pubblico concorso - un contingente di 10 unità di personale dell'Area Funzionari. Nelle more delle procedure concorsuali il Ministero può avvalersi di un contingente massimo di dieci unità di personale della medesima Area dei funzionari, proveniente da altre amministrazioni pubbliche in posizione di comando. A tal fine viene autorizzata una spesa di personale pari a euro 207.549 per l'anno 2024 e pari a euro 498.116 annui a decorrere dall'anno 2025 e una spesa di euro

6.417 per l'anno 2024 e di euro 15.400 annui a decorrere dall'anno 2025 per l'erogazione dei buoni pasto.

Al riguardo non si formulano osservazioni in merito agli importi della suddetta autorizzazione di spesa riferiti agli oneri di personale (retribuzione e buoni pasto), alla luce dei dati e dei parametri di quantificazione forniti dalla relazione tecnica che ne consentono la verifica e la conferma. Peraltro, si evidenzia che la disposizione individua il numero delle unità di personale da assumere in maniera puntuale (10 unità di funzionari), laddove, a fronte di oneri di personale configurati come limiti massimi di spesa, anche la determinazione del suddetto contingente andrebbe prudenzialmente configurata entro un limite massimo di unità (come, d'altra parte, previsto dalla stessa norma con riguardo alle unità di personale impiegabili in posizione di comando da altre amministrazioni nelle more del reclutamento concorsuale del suddetto contingente). Inoltre, diversamente da analoghe occasioni, non risulta quantificato alcun onere in relazione allo svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche che il Ministero delle imprese e del *made in Italy* è autorizzato ad indire ai fini dell'assunzione del citato personale. In merito a tali aspetti appare pertanto necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo.

Con riferimento ai costi di funzionamento relativi alla segreteria tecnica, si prende atto di quanto confermato dalla relazione tecnica in merito alla circostanza che agli stessi si farà fronte nell'ambito delle risorse strumentali già presenti all'interno del Ministero.

Infine, in merito al Comitato tecnico, non si formulano osservazioni, sia perché la norma esclude espressamente la corresponsione ai suoi componenti di compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati, sia perché la relazione tecnica riferisce che lo stesso Comitato è destinato a svolgere le funzioni del già operante "tavolo tecnico materie prime critiche", istituito con decreto interministeriale del 15 settembre 2022 - di cui la medesima relazione tecnica annuncia la prossima soppressione - e per il quale non era stato previsto alcuno stanziamento di risorse.

**In merito ai profili di copertura finanziaria**, si fa presente che il comma 8 dell'articolo 6 provvede agli oneri derivanti dal comma 7 del medesimo articolo, pari a 213.966 euro per l'anno 2024 e a 513.516 euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2024-2026, di competenza del Ministero delle imprese e del *made in Italy*. Al riguardo non si formulano osservazioni, posto che il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità, anche considerando l'ulteriore riduzione disposta dal successivo articolo 11, comma 4.

## **ARTICOLO 7**

### **Misure per accelerare e semplificare la ricerca di materie prime critiche**

**La norma** prevede misure di accelerazione e semplificazione della ricerca di materie prime, tra cui l'esclusione, per il permesso di ricerca relativo a materie prime strategiche, della sussistenza di potenziali effetti significativi sull'ambiente e, pertanto, dell'applicazione della procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA) e della valutazione di incidenza nei casi in cui la ricerca non ecceda il periodo di due anni e sia effettuata con le modalità dettagliate nella medesima norma. Inoltre, l'attività di ricerca può essere iniziata decorsi trenta giorni dalla comunicazione al punto di contatto di cui all'articolo 3, il quale provvede a darne comunicazione al Comitato tecnico. L'Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e la Soprintendenza territorialmente competente, ciascuna per i profili di competenza, svolgono le funzioni di vigilanza e di controllo sui progetti di ricerca e, nel caso di accertate irregolarità e inosservanza relative alle modalità previste dalla norma stessa, dispongono l'interruzione del permesso di ricerca e provvedono a segnalare al MASE e al MIMIT l'adozione del relativo provvedimento. Gli oneri connessi alle attività di verifica e di controllo da parte dell'ISPRA sono a carico del ricercatore sulla base di specifiche tariffe definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze che stabilisce anche le modalità di riscossione, mentre la Sovrintendenza competente provvede ai controlli con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**Il prospetto riepilogativo** non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

**La relazione tecnica** afferma, con riferimento al comma 1, che la disposizione è di carattere procedurale e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con riferimento alle attività di controllo e verifica effettuate dall'ISPRA e dalla

Sovrintendenza ribadisce che gli oneri connessi alle attività di controllo e verifica di cui al comma 2 effettuate dall'ISPRA sono a carico del ricercatore sulla base di specifiche tariffe definite con decreto del Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze che stabilisce anche le modalità di riscossione. La Sovrintendenza competente provvede ai controlli di cui al comma 2 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Conseguentemente, all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame prevede misure di accelerazione e semplificazione della ricerca di materie prime, tra cui l'esclusione dell'applicazione della procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA) e della valutazione di incidenza e la possibilità di iniziare l'attività di ricerca decorsi trenta giorni dalla comunicazione al punto di contatto. L'Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e la Soprintendenza territorialmente competente, ciascuna per i profili di competenza, svolgono le funzioni di vigilanza e di controllo sui progetti di ricerca, i cui oneri sono a carico del ricercatore per le attività effettuate da ISPRA, mentre la Soprintendenza provvede ai controlli con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Tutto ciò considerato, preso atto dei contenuti della relazione tecnica nonché della presenza della clausola di invarianza finanziaria, non si hanno osservazioni da formulare.

## **ARTICOLO 8**

### **Istituzione di aliquote di produzione in materia di giacimenti minerari**

**Le norme** dispongono che, per le concessioni minerarie relative a progetti strategici, il titolare della concessione debba corrispondere annualmente un'aliquota del prodotto tra il 5 per cento e il 7 per cento e le somme derivanti da tale prelievo, assegnate allo Stato ai sensi del successivo comma 2, siano versate all'entrata del bilancio statale per essere riassegnate al Fondo nazionale del *made in Italy* di cui all'articolo 4, comma 1, della legge n. 206 del 2023<sup>8</sup>, con la specifica finalità di sostenere investimenti nella filiera delle materie

---

<sup>8</sup> Il Fondo nazionale del *made in Italy*, con una dotazione iniziale di 700 milioni di euro per il 2023 e di 300 milioni di euro per il 2024, è stato espressamente finalizzato a sostenere la crescita, il sostegno, il rafforzamento e il rilancio delle filiere strategiche nazionali, in coerenza con gli obiettivi di politica industriale ed economica nazionale, anche in

prime critiche strategiche per la Nazione, fermo restando l'obbligo di versamento dei canoni demaniali alle regioni ai sensi dell'articolo 34, comma 5, del decreto legislativo n. 112 del 1998 (comma 1). Per quanto concerne la definizione dell'entità della predetta aliquota, nonché le sue modalità di calcolo e di assegnazione allo Stato per i progetti a mare è prevista l'adozione di un decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro delle imprese e del *made in Italy*<sup>9</sup>, rimanendo ferme la destinazione dei canoni demaniali alle regioni, le modalità di riparto degli introiti tra lo Stato e le regioni sul cui territorio il giacimento insiste per i progetti su terraferma, le eventuali destinazioni delle somme assegnate alle regioni per le misure compensative a vantaggio delle comunità e dei territori locali, nonché le eventuali esenzioni riconoscibili nei primi cinque anni dall'avvio del progetto (comma 2). Infine, viene specificato che le norme non trovano applicazione alle concessioni già rilasciate al momento della data di entrata in vigore del decreto in esame, né ai rinnovi di dette concessioni ove previste dall'originario titolo, rimanendo fermo l'obbligo di munirsi, laddove necessario, di apposito titolo concessorio ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione, di cui al regio decreto n. 327 del 1942 per l'occupazione di aree del demanio marittimo e del mare territoriale<sup>10</sup> (comma 3).

**Il prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

**La relazione tecnica**, oltre a riportare i contenuti della disposizione, chiarisce la finalità dell'intervento – stimolo della crescita e rilancio delle attività di trasformazione ed estrazione delle materie prime critiche, in modo da implementare gli investimenti necessari all'approvvigionamento delle filiere produttive strategiche nazionali – nonché alcuni elementi di dettaglio concernenti l'introduzione dell'aliquota di produzione in materia di giacimenti minerari. A tal proposito, la RT puntualizza che l'aliquota di prodotto compresa tra il 5 e il 7 per cento che viene corrisposta dal concessionario in favore dello Stato per i progetti a mare, nonché in favore dello Stato e della Regione sul cui territorio il giacimento insiste per i progetti su terraferma, è unica sia per lo Stato che per le Regioni. La RT chiarisce, altresì, la destinazione del prelievo derivante dall'applicazione della predetta aliquota: le somme versate in favore dello Stato confluiscono nel Fondo di cui all'articolo 4 della legge 27 dicembre 2023, n. 206, per sostenere investimenti nella filiera delle materie

---

riferimento alle attività di approvvigionamento, riciclo e riuso di materie prime critiche per l'accelerazione dei processi di transizione energetica e a quelle finalizzate allo sviluppo di modelli di economia circolare. A tal proposito, si segnala che l'articolo 13 del decreto legge in esame novella tale previsione, integrando le finalità appena elencate con un richiamo alle attività di estrazione e trasformazione delle materie prime critiche.

<sup>9</sup> Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi di intesa con la Conferenza unificata.

<sup>10</sup> Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 104, comma 1, lettera *pp*), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

prime critiche strategiche per la Nazione, le somme in favore della Regione sono versate direttamente alla stessa.

La **relazione illustrativa** evidenzia la portata innovativa della disposizione, laddove è prevista l'introduzione di aliquote di produzione in materia di giacimenti minerari. Al riguardo, la RI afferma che, allo stato attuale, le concessioni di coltivazione di giacimenti minerari sono soggette a canoni irrisori che vengono versati soltanto alle Regioni, ritenendo necessario – con la previsione di tale aliquota relativamente ai progetti "strategici" – l'adeguamento della normativa nazionale a quella europea, ove vige un modello di pagamento sulla produzione, nonché di implementare i processi di estrazione in modo da sostenere la crescita economica del Paese, in linea con il principio dettato dal Regolamento europeo in punto di autosufficienza degli Stati membri nell'approvvigionamento delle materie prime critiche<sup>11</sup>.

**In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia preliminarmente che le norme in esame, fermo restando l'obbligo di versamento dei canoni demaniali alle regioni, prevedono l'introduzione di un'aliquota di produzione in materia di giacimenti minerari pari ad una percentuale compresa tra il 5 per cento e il 7 per cento e che le somme derivanti da tale prelievo assegnate allo Stato ai sensi del successivo comma 2, siano versate all'entrata del bilancio statale per essere riassegnate al Fondo nazionale del *made in Italy* di cui all'articolo 4, comma 1, della legge n. 206 del 2023, con la specifica finalità di sostenere investimenti nella filiera delle materie prime critiche strategiche per la Nazione.

Le predette norme affidano ad un successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro delle imprese e del *made in Italy* la definizione dell'entità della predetta aliquota, nonché le sue modalità di calcolo e di assegnazione allo Stato per i progetti a mare, rimanendo ferme la destinazione dei canoni demaniali alle regioni, le modalità di riparto degli introiti tra lo Stato e le regioni sul cui territorio il giacimento insiste per i progetti su terraferma. Le norme non trovano applicazione alle concessioni già rilasciate al momento della data di entrata in vigore del decreto in esame, né ai rinnovi di dette concessioni ove previste dall'originario.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, considerato, da un lato, che le eventuali maggiori entrate non vengono quantificate dalla relazione tecnica, giacché determinabili solo

---

<sup>11</sup> Regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 e (UE) 2019/1020.

a seguito dell'adozione di un successivo provvedimento amministrativo e, dall'altro, che la nuova disciplina non interferisce con il gettito eventualmente già scontato nei tendenziali di finanza pubblica riconducibile alle concessioni in corso, giacché il nuovo prelievo non risulta applicabile a queste ultime.

## ARTICOLO 9

### Norme per il recupero di risorse minerarie dai rifiuti estrattivi

**La norma**, al fine di incrementare il recupero di materie prime critiche, estende le disposizioni del Regio decreto n. 1443 del 1927<sup>12</sup>, in materia di concessioni minerarie, al rilascio dei titoli abilitativi per il recupero di risorse minerarie dalle strutture di deposito dei rifiuti di estrazione chiuse, incluse le strutture abbandonate, inventariate dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117<sup>13</sup>.

L'ultimo aggiornamento dell'«Elenco delle strutture di deposito dei rifiuti di estrazione, chiuse o abbandonate, che hanno gravi ripercussioni negative sull'ambiente o che, a breve o medio termine, possono rappresentare una grave minaccia per la salute umana o per l'ambiente», redatto dall'ISPRA, risale al 2022 e include 562 strutture a Rischio ecologico sanitario (Res) e 21 strutture a Rischio statico-strutturale (R-ss).<sup>14</sup>

Il recupero di risorse minerarie da strutture di deposito di rifiuti estrattivi, nel caso in cui tali rifiuti derivino da una lavorazione nell'ambito di una concessione mineraria vigente ai sensi del regio decreto n. 1443 del 1927, può attuarsi all'interno del relativo programma dei lavori approvato, opportunamente integrato e aggiornato, anche tenendo conto dell'articolo 24 del citato regio decreto, che prevede che il concessionario possa disporre delle sostanze minerali che sono associate a quelle formanti oggetto della concessione (comma 1).

Il comma 2 prevede una serie di interventi di modifica al decreto legislativo n. 117 del 2008, relativo alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive, includendo nel suo ambito di applicazione i rifiuti di estrazione storici, definiti, attraverso l'inserimento della lettera d-*bis*) al comma 1 dell'articolo 3 del medesimo decreto legislativo come rifiuti di estrazione riconducibili ad attività minerarie chiuse o abbandonate precedentemente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo. Al medesimo comma 1, con l'inserimento delle

---

<sup>12</sup> Il comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 1 dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del Regio decreto n. 1443 del 1927, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4 e da 6 a 65.

<sup>13</sup> Il citato decreto legislativo reca l'attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE.

<sup>14</sup> Si veda: <https://www.isprambiente.gov.it/it/banche-dati/strutture-di-deposito-di-tipo-a>

lettere f-*bis*) e f-*ter*), sono inoltre introdotte, rispettivamente, le definizioni di risorse minerali recuperate e di deposito di rifiuti estrattivi: le prime sono “materie prime recuperate da un deposito di origine antropica, composto da rifiuti di estrazione di precedenti attività estrattive di cui alla nuova lettera d-*bis*)” e il secondo è un “deposito di elementi minerali, costituito da rifiuti estrattivi, di cui alla predetta lettera d-*bis*), potenziale sede di materie prime seconde da recupero degli scarti di miniera e quelli derivanti dalla lavorazione”.

Inoltre, allo stesso decreto legislativo 117 del 2008 viene aggiunto l'articolo 5-*bis*, che istituisce un Piano di recupero di materie prime dai rifiuti di estrazione storici. In particolare, il primo comma del nuovo articolo 5-*bis* introduce la possibilità, per un soggetto aspirante concessionario di un sito abbandonato e/o chiuso, il cui titolo minerario non sia più vigente, di recuperarlo in seguito all'elaborazione di uno specifico “Piano di recupero di materie prime dai rifiuti di estrazione storici” che dimostri la sostenibilità economica ed ambientale dell'intero ciclo di vita delle operazioni, nonché la coerenza con le azioni previste dal progetto di bonifica. Il secondo comma del nuovo articolo 5-*bis* stabilisce che, nei siti contaminati già oggetto di procedimento di bonifica di cui al titolo V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il Piano è valutato coerentemente con le azioni previste dal progetto di bonifica compresa la gestione degli sterili di lavorazione<sup>15</sup>. Il comma 3 del medesimo articolo 5-*bis* prevede che, in caso di contaminazione delle strutture di deposito censite, il Piano indichi gli interventi finalizzati a garantire un adeguato livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente. Infine, il comma 4 del predetto articolo 5-*bis* dispone che, per quanto riguarda le strutture di deposito dei rifiuti chiuse, incluse le strutture abbandonate, di tipo A, inserite nel citato inventario nazionale ISPRA, il Piano deve essere aggiornato con le relative informazioni di rischio strutturale e ambientale-sanitario e descrivere gli interventi previsti (comma 2).

**Il prospetto riepilogativo** non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

**La relazione tecnica** richiama la finalità e il contenuto della norma e afferma che l'elaborazione del “Piano di recupero di materie prime dai rifiuti di estrazione storici” non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e non incide sui procedimenti di bonifica nei siti contaminati.

**In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che la norma in esame estende le disposizioni sulle concessioni minerarie del Regio decreto n. 1443 del 1927 al rilascio

---

<sup>15</sup> Ossia del materiale di scarto che rimane dopo che la maggior parte dei minerali desiderati sono stati estratti attraverso la lavorazione in impianto della miniera.

dei titoli abilitativi per il recupero di risorse minerarie dalle strutture di deposito dei rifiuti di estrazione chiuse o abbandonate, inventariate dall'ISPRA. Il recupero di risorse minerarie nell'ambito di una concessione mineraria può attuarsi all'interno del relativo programma dei lavori approvato e opportunamente aggiornato. La norma prevede inoltre una serie di modifiche al decreto legislativo n. 117 del 2008, relativo alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive, includendo nel suo ambito di applicazione i rifiuti di estrazione storici e fornendo una definizione di tali rifiuti, nonché delle risorse minerali recuperate e dei depositi di rifiuti estrattivi storici. Inoltre, allo stesso decreto legislativo n. 117 del 2008 viene aggiunto l'articolo 5-*bis*, che istituisce un Piano di recupero di materie prime dai rifiuti di estrazione storici, introducendo la possibilità, per un soggetto aspirante concessionario di un sito abbandonato e/o chiuso, il cui titolo minerario non sia più vigente, di recuperarlo in seguito all'elaborazione di un Piano che dimostri la sostenibilità economica ed ambientale dell'intero ciclo di vita delle operazioni, nonché la coerenza con le azioni previste dal progetto di bonifica. Nei siti contaminati già oggetto di procedimento di bonifica la norma prevede che il Piano sia valutato coerentemente con le azioni previste dal progetto di bonifica e, in caso di contaminazione delle strutture di deposito censite, il Piano deve indicare gli interventi finalizzati a garantire un adeguato livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente. In particolare, per quanto riguarda le strutture di deposito dei rifiuti inventariate dall'ISPRA, il Piano deve essere aggiornato con le relative informazioni di rischio strutturale e ambientale-sanitario e descrivere gli interventi previsti.

In proposito, considerato che la norma estende la normativa vigente sulle concessioni minerarie a una nuova tipologia di struttura, appare necessario che il Governo fornisca elementi di informazione volti a confermare che i soggetti pubblici competenti possano provvedere alle relative attività amministrative nonché alle valutazioni dei Piani di recupero di materie prime dai rifiuti di estrazione storici, introdotti con la norma in esame, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

## ARTICOLO 10

### Programma nazionale di esplorazione

**La norma** stabilisce che l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) – Servizio geologico d'Italia elabora il Programma nazionale di esplorazione (Programma), sulla base di una convenzione stipulata con il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Il Programma è sottoposto a riesame almeno ogni cinque anni (comma 1). Detta convenzione contiene l'indicazione di *milestone* e *target* il cui mancato raggiungimento comporta la revoca dell'affidamento e del finanziamento e individua anche le relative modalità di revoca. In caso di revoca, l'elaborazione del Programma nazionale di esplorazione è oggetto di gara (comma 2).

Il Programma include: la mappatura dei minerali su scala idonea [lettera *a*]); campagne geochemiche, anche per stabilire la composizione chimica di terreni, sedimenti e rocce [lettera *b*]); indagini geognostiche, incluse le indagini geofisiche [lettera *c*]); l'elaborazione dei dati raccolti attraverso l'esplorazione generale, anche mediante lo sviluppo di mappe predittive [lettera *d*] (comma 3).

Per l'elaborazione del Programma l'ISPRA- Servizio Geologico d'Italia può avvalersi, ove necessario, di competenze esterne, nell'ambito dei finanziamenti previsti al comma 9 (comma 4).

Le attività di indagine e di esplorazione necessarie all'elaborazione del Programma si svolgono con tecniche non invasive secondo i più moderni e sostenibili standard di esplorazione e ricerca (comma 5). Il CITE approva il Programma entro il 24 marzo 2025, che viene pubblicato sul sito internet istituzionale del Ministero delle Imprese e del *made in Italy* e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (comma 6).

La Carta mineraria aggiornata sulla base delle risultanze del Programma è pubblicata sul sito internet di ISPRA entro il 24 maggio 2025. Le informazioni di base relative alle mineralizzazioni contenenti materie prime critiche raccolte attraverso le misure previste nel Programma sono liberamente accessibili. Le informazioni più dettagliate sono messe a disposizione su richiesta dei singoli interessati (comma 7).

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ISPRA provvede alla rielaborazione dei dati delle indagini geognostiche esistenti, inclusi i dati derivanti dalla bibliografia scientifica di settore, per individuare eventuali mineralizzazioni non rilevate contenenti materie prime critiche e minerali vettori di materie prime critiche e pubblica, nelle more della pubblicazione della Carta mineraria di cui al comma 7, una prima mappa accessibile al pubblico (comma 8).

Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2024 e di 3 milioni di euro per l'anno 2025, alla cui copertura si provvede

mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (comma 9).

L'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 stabilisce che i titolari delle concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare sono tenuti a corrispondere annualmente l'aliquota di prodotto, elevata dal 7% al 10% per il gas e dal 4% al 7% per l'olio. Il titolare unico o contitolare di ciascuna concessione è tenuto a versare le somme corrispondenti al valore dell'incremento dell'aliquota ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere interamente riassegnate, in parti uguali, ad appositi capitoli istituiti nello stato di previsione, rispettivamente, del Ministero dello sviluppo economico, per lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo della sicurezza anche ambientale degli impianti di ricerca e coltivazione in mare, e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per assicurare il pieno svolgimento delle azioni di monitoraggio, ivi compresi gli adempimenti connessi alle valutazioni ambientali in ambito costiero e marino, anche mediante l'impiego dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), delle Agenzie regionali per l'ambiente e delle strutture tecniche dei corpi dello Stato preposti alla vigilanza ambientale, e di contrasto dell'inquinamento marino.

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
<b>Maggiori spese correnti</b>												
Risorse da destinare all'elaborazione e all'attuazione del Programma Nazionale di Esplorazione da parte dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) - Servizio Geologico d'Italia (comma 9)	0,5	3			0,5	3			0,5	3		
<b>Minori spese correnti</b>												
Utilizzo delle risorse destinate allo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo della sicurezza anche ambientale degli impianti di ricerca e coltivazione in mare, di cui all'art. 6, c. 17, del D.Lgs.152/2006 (comma 9)	0,5	3			0,5	3			0,5	3		

**La relazione tecnica** ricorda che l'adozione del Programma di esplorazione nazionale (Programma) è prevista dal Regolamento UE 2024/1252, che stabilisce la data del 24 maggio 2025 come termine e ne dispone il riesame quinquennale. La relazione tecnica prosegue richiamando le finalità e i contenuti della norma, che, tra le altre cose, individua il Servizio Geologico d'Italia dell'ISPRA come ente competente a elaborare il Programma,

anche avvalendosi di competenze esterne, ne definisce le modalità di adozione, di approvazione e di pubblicità sui siti web dei soggetti coinvolti. Il comma 9 dell'articolo in esame prevede lo stanziamento di 3,5 milioni di euro complessivi ripartiti in 500.000 mila euro per l'anno 2024 e 3 milioni di euro per l'anno 2025.

La relazione tecnica spiega che le somme sono destinate all'elaborazione di una serie di campagne di analisi che devono essere svolte sul territorio nazionale e che comportano costi relazionati alle diverse metodologie di intervento e alle difficoltà logistiche dei luoghi. Scopo della ricerca di base è quello di individuare le aree più promettenti dal punto di vista minerario e di fornire indicazioni di massima sul potenziale minerario (minerali presenti, tenori e stime dei volumi). Queste aree dovrebbero essere aperte a progetti di ricerca mineraria operativa, solitamente molto onerosi, a carico delle compagnie minerarie. Le predette somme sono, altresì, destinate, come esplicitamente richiesto anche dal regolamento UE 2024/1252, Art. 19, comma 2e), alle attività necessarie per il recupero, la validazione e la rielaborazione dei dati esistenti. Sulla base dell'analisi del progresso saranno individuate le aree da sottoporre ad approfondimenti tramite specifici lavori di campo, da remoto, e con campagne analitiche. Nonostante i costi possano essere molto diversi da zona a zona, si stima un costo medio per singola area di circa 150.000 euro. Restano comunque esclusi i sondaggi profondi la cui necessità sarà valutata caso per caso.

In sintesi, la relazione tecnica afferma che il programma sarà composto:

- dall'analisi e rielaborazione dei dati pregressi e dal loro inserimento nel database Minerario nazionale gestito da ISPRA;
- da una prima identificazione ragionata delle aree promettenti dal punto di vista della presenza di Materie prime Critiche e Strategiche, a cura del CTS;
- da approfondimenti su circa 40 aree con tecniche non invasive tramite:
  - rilevamento geologico-minerario: Lavoro di campo per cartografare tipi di rocce, strutture, zone di alterazione e minerali presenti, tramite l'utilizzo anche di spettrometri portatili e indirizzati da analisi da remoto;
  - campionamento Geochimico: Raccolta di campioni di suolo, sedimenti fluviali e rocce per analisi del contenuto mineralogico
  - indagini Geofisiche: Indagini non invasive utilizzando metodi magnetici, gravimetrici o elettromagnetici per mappare le caratteristiche del sottosuolo.
  - telerilevamento ed altre tecniche (es. raggi cosmici): Utilizzo di immagini satellitari per identificare firme spettrali dei minerali e caratteristiche geologico-strutturali da remoto.
  - analisi ottiche, multispettrali ed iperspettrali. Sperimentazioni con particelle cosmiche (muoni).

**In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia preliminarmente che le norme in esame stabiliscono che l'ISPRA – Servizio geologico d'Italia elabora il Programma nazionale di esplorazione, sulla base di una convenzione ministeriale, anche avvalendosi di competenze esterne. Il Programma, che deve essere approvato dal CITE entro il 24 marzo 2025, include: la mappatura dei minerali su scala idonea [lettera *a*]); campagne geochimiche [lettera *b*]); indagini geognostiche [lettera *c*] e l'elaborazione dei dati raccolti [lettera *d*] (comma 3). Si prevede altresì che la Carta mineraria aggiornata sulla base del Programma sia pubblicata sul sito internet di ISPRA entro il 24 maggio 2025 con le informazioni di base relative alle mineralizzazioni contenenti materie prime critiche, mentre le informazioni più dettagliate siano messe a disposizione su richiesta dei singoli interessati. Infine si stabilisce che, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ISPRA pubblichi una prima mappa accessibile al pubblico sulla base di una prima rielaborazione dei dati delle indagini geognostiche esistenti per individuare eventuali mineralizzazioni non rilevate contenenti materie prime critiche e minerali vettori di materie prime critiche.

Per l'attuazione delle predette disposizioni è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2024 e di 3 milioni di euro per l'anno 2025.

La relazione tecnica afferma che il programma sarà composto:

- dall'analisi e dalla rielaborazione dei dati pregressi e dal loro inserimento nel database Minerario nazionale gestito da ISPRA;
- da una prima identificazione ragionata delle aree promettenti dal punto di vista della presenza di Materie prime Critiche e Strategiche, a cura del CTS;
- da approfondimenti su circa 40 aree con tecniche non invasive.

Inoltre, la relazione tecnica afferma che, nonostante i costi possano essere molto diversi da zona a zona, si stima un costo medio per singola area di circa 150.000 euro.

In merito ai dati forniti dalla relazione tecnica, appaiono necessari chiarimenti da parte del Governo, posto che, tenuto conto del menzionato costo medio, se anche tutte le risorse stanziare fossero integralmente destinate ai citati approfondimenti, esse non sarebbero

sufficienti per provvedere alle necessarie attività su tutte le 40 aree indicate, ma solo su circa 23.<sup>16</sup>

Inoltre, considerato che la norma prevede, conformemente a quanto richiesto dal Regolamento UE 2024/1252, un riesame del Programma da parte dell'ISPRA ogni 5 anni e che, con riferimento ad esso, non sono stanziati risorse finanziarie aggiuntive, appare necessario che il Governo fornisca elementi di valutazione volti ad assicurare che ISPRA stesso possa far fronte a tale attività senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**In merito ai profili di copertura finanziaria**, si fa presente che il comma 9 dell'articolo 10 prevede agli oneri derivanti dall'attuazione del medesimo articolo, pari a 500.000 euro per l'anno 2024 e 3 milioni di euro per l'anno 2025, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo n. 152 del 2006, iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

La predetta disposizione dispone, fra l'altro, che i titolari delle concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi siano tenuti a corrispondere annualmente una maggiorazione sull'aliquota di prodotto della coltivazione di cui all'articolo 19, comma 1 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625. Il titolare di ciascuna concessione è tenuto a versare le somme corrispondenti al valore dell'incremento dell'aliquota ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. Dette somme sono interamente riassegnate, in parti uguali, ad appositi capitoli istituiti nello stato di previsione, rispettivamente, del Ministero dello sviluppo economico (ora Ministero delle imprese e del *Made in Italy*) per lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo della sicurezza anche ambientale degli impianti di ricerca e coltivazione in mare, e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (ora Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica), per assicurare il pieno svolgimento delle azioni di monitoraggio, ivi compresi gli adempimenti connessi alle valutazioni ambientali in ambito costiero e marino.

In proposito, si evidenzia che le risorse di pertinenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica risultano iscritte sul capitolo 3531<sup>17</sup> dello stato di previsione del medesimo

---

<sup>16</sup>  $3.500.000$  (stanziamento complessivo nel biennio 2024-2025)/ $150.000$  (costo medio per area)=23,3 aree

<sup>17</sup> Spese inerenti lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo della sicurezza anche ambientale degli impianti di ricerca e coltivazione degli idrocarburi in mare.

Ministero, che, nell'ambito del vigente bilancio triennale dello Stato, presenta una dotazione iniziale di bilancio pari a 7.801.932 euro per l'anno 2024, 7.585.611 euro per l'anno 2025 e a 7.573.063 euro per l'anno 2026. Su tale capitolo, come emerge da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, risulta accantonato, per l'anno in corso, un importo equivalente alla voce di copertura in esame. Tanto premesso, si rileva l'esigenza che il Governo confermi l'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate con finalità di copertura anche nell'anno 2025, nonché assicuri che dal medesimo utilizzo non derivi pregiudizio alla realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

## **ARTICOLO 11**

### **Registro nazionale delle aziende e delle catene del valore strategiche**

**Le norme** prevedono che il Ministero delle imprese e del *made in Italy* provveda al monitoraggio delle catene del valore strategiche, alla relativa misurazione del fabbisogno nazionale e alla conduzione di prove di stress (comma 1). A tal fine, presso lo stesso Ministero è istituito il Registro nazionale delle aziende e delle catene del valore strategiche nel quale confluiscono i dati comunicati dalle imprese strategiche nonché i dati relativi alle importazioni ed esportazioni di materie prime critiche strategiche e di rottami ferrosi comunicati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Vengono individuate con decreto ministeriale, tra l'altro, le modalità necessarie a garantire l'operatività del Registro (comma 2).

Con decreto ministeriale, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e comunque non oltre il 24 maggio 2025, sono individuate, altresì, annualmente, le imprese che operano in settori strategici sul territorio nazionale e che utilizzano materie prime strategiche specificamente individuate dalla medesima disposizione. Il decreto è pubblicato sul sito internet istituzionale del Ministero delle imprese e del *made in Italy* ed è aggiornato annualmente (comma 3).

Per l'istituzione e l'implementazione del Registro è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2025 e di 200.000 euro a decorrere dall'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2024-2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento di competenza del Ministero delle imprese e del *made in Italy* (comma 4).

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
<b>Maggiori spese correnti</b>												
Istituzione e implementazione del Registro nazionale delle aziende e delle catene del valore strategico (comma 4)		1,0	0,2	0,2		1,0	0,2	0,2		1,0	0,2	0,2
<b>Minori spese correnti</b>												
Riduzione Tabella A – MIMIT (comma 4)		1,0	0,2	0,2		1,0	0,2	0,2		1,0	0,2	0,2

**La relazione tecnica** ribadisce il contenuto delle norme e specifica che nella comunicazione dei dati al Registro nazionale delle aziende e delle catene del valore strategiche, per la parte di sua competenza, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli provvede con le risorse umane strumentali disponibili a legislazione vigente. Invece, con riferimento all’istituzione e alla gestione del Registro, viene esplicitato che per la quantificazione degli oneri, previsti per il 2025 pari a 1 milione di euro, sono stati valutati 600.000 euro relativi alla progettazione e all’acquisto delle soluzioni IT, incluso l’utilizzo di infrastruttura *cloud* per l’istituzione del Registro (le stime tengono conto di quanto previsto dagli accordi quadro CONSIP, in settori analoghi) e quanto a euro 400.000 mila per l’acquisto di database gestiti da soggetti privati specializzati nei settori, ovvero per la stipula di convenzioni con i titolari delle predette basi dati. Infine, la spesa prevista a decorrere dal 2026 pari a 200.000 mila euro è funzionale alla manutenzione e alla gestione ordinaria del Registro.

**In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che le norme istituiscono il Registro nazionale delle aziende e delle catene del valore strategiche presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* al quale viene, inoltre, demandato il monitoraggio delle catene del valore strategiche, la relativa misurazione del fabbisogno nazionale e la conduzione di prove di stress.

A tal fine si prevede che, con decreto ministeriale da aggiornare annualmente, vengano individuate le imprese che operano in settori strategici<sup>18</sup> sul territorio nazionale e che utilizzano materie prime strategiche. Nel citato Registro vengono, quindi, inseriti i dati comunicati dalle imprese come sopra individuate nonché quelli relativi alle importazioni ed esportazioni di materie prime critiche strategiche e di rottami ferrosi comunicati dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

<sup>18</sup> Individuati all’articolo 24 del regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024.

Per l'istituzione e l'implementazione del Registro è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2025 e di 200.000 euro<sup>19</sup> a decorrere dall'anno 2026. Al riguardo non si formulano osservazioni considerato che gli oneri recati dalla disposizione appaiono limitati all'entità della disposta autorizzazione di spesa. Sul punto, si prende atto, altresì, degli elementi forniti dalla relazione tecnica che dettagliano le voci di costo sottese all'autorizzazione di spesa e ne certificano la congruità rispetto alle finalità della norma, anche tenuto conto del contenuto di accordi quadro CONSIP conclusi in settori analoghi.

Peraltro, si chiede di acquisire una valutazione del Governo circa la natura della maggiore spesa in commento posto che a fronte di quanto evidenziato dalla relazione tecnica che consentirebbe di qualificare la stessa come di parte capitale, il prospetto riepilogativo le attribuisce natura di parte corrente.

In particolare la relazione tecnica evidenzia che, con riferimento all'istituzione e alla gestione del Registro, per la quantificazione degli oneri previsti per il 2025 e indicati dalla norma pari a 1 milione di euro, sono stati valutati 600.000 euro relativi alla progettazione e all'acquisto di soluzioni IT, incluso l'utilizzo di infrastruttura *cloud* e quanto a euro 400.000 mila, per l'acquisto di *database*, ovvero per la stipula di convenzioni con i titolari delle medesime basi dati. La spesa prevista a decorrere dal 2026 indicata dalla norma pari a euro 200.000 è relativa alle attività di manutenzione e gestione ordinaria del Registro.

Con riferimento, infine, al coinvolgimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, circa la comunicazione dei dati al nuovo Registro nazionale delle aziende e delle catene del valore strategiche, non si hanno osservazioni da formulare posto che la relazione tecnica esplicita che all'attività prevista l'Agenzia provvede con le risorse umane strumentali disponibili a legislazione vigente. In proposito, andrebbe comunque valutata l'opportunità di inserire nel testo del provvedimento un'espressa clausola di invarianza finanziaria riferita alle attività dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di cui al terzo periodo del comma 2 dell'articolo 11.

**In merito ai profili di copertura finanziaria**, si fa presente che il comma 4 dell'articolo 11 provvede agli oneri derivanti dalla sua attuazione, pari a 1 milione di euro per l'anno 2025 e a 200.000 euro a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione

---

<sup>19</sup> annui, si intende.

dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2024-2026, di competenza del Ministero delle imprese e del *made in Italy*. Al riguardo non si formulano osservazioni, posto che il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità, anche considerando l'ulteriore riduzione disposta dal precedente articolo 6, comma 8.

## **ARTICOLO 12**

### **Accelerazione dei giudizi in materia di progetti strategici**

**La norma** prevede l'applicazione di termini ridotti con riferimento alle controversie dinanzi al Tribunale amministrativo regionale relative alle procedure per il riconoscimento o il rilascio dei titoli abilitativi relativi ai progetti strategici.

In particolare, la norma estende a tale tipologia di controversie i termini ridotti previsti dall'articolo 12-*bis* del decreto-legge n. 68 del 2022 sui giudizi connessi a procedure amministrative riguardanti interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR.

**Il prospetto riepilogativo** non considera la norma.

**La relazione tecnica** ribadisce il contenuto della norma evidenziando la natura ordinamentale della stessa ed affermando che questa non implica maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che la norma estende l'applicazione dei termini ridotti previsti dall'articolo 12-*bis* del decreto-legge n. 68 del 2022 nei giudizi connessi a procedure amministrative riguardanti interventi finanziati in tutto o in parte con risorse PNRR alle controversie dinanzi ai TAR relative alle procedure per il riconoscimento o il rilascio dei titoli abilitativi relativi ai progetti strategici.

Al riguardo, concordando con quanto riferito dalla relazione tecnica circa la natura ordinamentale e la neutralità finanziaria della norma, non si formulano osservazioni nel presupposto, sul quale si chiede comunque conferma al Governo, che gli organi della giustizia amministrativa possano attuare la disposizione in esame nei termini ivi previsti nell'ambito delle risorse umane e strumentali disponibili a normativa vigente.

## ARTICOLO 13

### Modifiche al Fondo nazionale del *made in Italy*

**Le norme**, in primo luogo, modificano l'articolo 4 della legge 27 dicembre 2023, n. 206, che ha previsto l'istituzione del Fondo nazionale del *made in Italy*, con una dotazione iniziale di 700 milioni di euro per l'anno 2023 e di 300 milioni di euro per l'anno 2024.

Le modifiche, fra l'altro, stabiliscono che:

- il sostegno alle filiere strategiche nazionale, a cui sono destinate le risorse del Fondo, dovrà concernere anche le attività di estrazione e trasformazione delle materie prime critiche [comma 1, lettera *a*)];
- modifica le modalità attraverso le quali può essere incrementato il Fondo con risorse provenienti da soggetti non inseriti nella lista delle pubbliche amministrazioni, anziché mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva rassegna alla spesa, con riferimento agli impegni di sottoscrizione o investimento a livello dei fondi, veicoli e imprese target, effettuati con le risorse del Fondo;
- gli interventi finanziati con le risorse del Fondo possono essere affidati ad una pluralità di gestori e non necessariamente ad un unico gestore e viene specificato che la spesa 2,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2024 autorizzata per il pagamento delle commissioni a questi spettanti è una spesa complessiva [comma 1, lettera *c*)].

Viene inoltre modificato l'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, che reca disposizioni in materia di valorizzazione del patrimonio immobiliare. La norma previgente ha previsto, per tale scopo, la costituzione di una società di gestione del risparmio che, in forza delle modifiche apportate dal testo in esame può costituire fondi per i fini e le funzioni dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 2023, n. 206 prima menzionato. Ulteriori modifiche specificano che tali fondi, nell'operatività immobiliare, possono investire, direttamente o indirettamente:

- negli *asset* immobiliari, anche pubblici o derivanti da concessione, strumentali all'operatività delle società delle filiere strategiche previste dalla citata normativa [comma 2, lettera *a*)];
- in strumenti di rischio emessi dalle società indicate nel punto precedente il cui rendimento sia collegato ai predetti asset immobiliari strumentali [comma 2, lettera *b*)].

**Il prospetto riepilogativo** non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

**La relazione tecnica**, ribadisce il contenuto delle norme e afferma che le stesse hanno carattere ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La relazione illustrativa segnala che i soggetti gestori del Fondo possano essere più di uno, ciò al fine di assicurare una particolare specializzazione degli stessi e chiarisce che il limite di spesa per il pagamento delle commissioni dei predetti gestori è pari, comunque, a 2.500.000 euro annui "complessivi".

**In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia preliminarmente che il comma 1 modifica l'articolo 4 della legge 27 dicembre 2023, n. 206, che ha previsto l'istituzione del Fondo nazionale del *made in Italy*. In particolare viene ampliato il novero degli interventi finanziabili dal Fondo, vengono modificate le modalità attraverso le quali quest'ultimo può essere incrementato con risorse provenienti da soggetti non inseriti nella lista delle pubbliche amministrazioni e viene previsto che possano anche esserci più gestori del Fondo.

Si evidenzia, inoltre, che il comma 2 introduce invece modifiche alle vigenti norme in materia di valorizzazione del patrimonio immobiliare<sup>20</sup> prevedendo che la società di gestione del risparmio costituita a tal fine possa svolgere la sua azione anche negli ambiti che godono del finanziamento del Fondo nazionale del *made in Italy*.

Tanto premesso, per quanto riguarda il Fondo nazionale *del made in Italy*, non si hanno osservazioni da formulare atteso che gli interventi a suo carico, ancorché ampliati, sono comunque effettuati nei limiti delle risorse in esso iscritte e che il limite di spesa per il pagamento delle commissioni pari a 2.500.000 euro annui, già presente a legislazione previgente, viene ora complessivamente riferito a tutti i gestori del Fondo medesimo.

Analogamente, non si hanno osservazioni da formulare con riferimento alle norme in materia di valorizzazione del patrimonio immobiliare, atteso il carattere ordinamentale delle stesse.

---

<sup>20</sup> Di cui all'art. 33 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98.

## ARTICOLO 14

### Disposizioni urgenti in materia di approvvigionamento di rottami ferrosi e di altre materie prime critiche

**La norma** modifica il comma 1 dell'articolo 30 del decreto-legge n. 21 del 2022<sup>21</sup> al fine di precisare che i rottami ferrosi - che ai sensi del testo vigente del medesimo articolo costituiscono materie prime critiche per la cui esportazione è obbligatoria la preventiva notifica al Ministero delle imprese e del *made in Italy* e al Ministero degli affari esteri – sono ricompresi nel codice 7204 della nomenclatura combinata di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune [ comma 1, lettera a)].

Vengono, altresì, inseriti i nuovi commi 3-*bis* e 3-*ter* al suddetto articolo 30 che, rispettivamente, prevedono che:

- sia istituito presso il Ministero degli affari esteri di un Tavolo permanente per il monitoraggio degli scambi di rottami ferrosi e di altre materie prime critiche cui è affidato, tra l'altro, la promozione di azioni di salvaguardia compatibili con l'ordinamento europeo e internazionale. Il Tavolo permanente si compone di rappresentanti dei Ministeri degli affari esteri e delle imprese e del *made in Italy*, dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, dell'ICE-Agenzia italiana per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, nonché delle associazioni di categoria di volta in volta interessate e alle sue riunioni possono essere invitati rappresentanti di altri Ministeri, competenti in materia [comma 2, lettera b), cpv. 3-*bis*].
- fermo restando la clausola di invarianza finanziaria prevista dal testo vigente del comma 5 del medesimo articolo 30 con riguardo all'attuazione dello stesso articolo, la partecipazione al predetto Tavolo permanente non dà luogo a compensi, rimborsi spese, gettoni di presenza o emolumenti comunque denominati [comma 2, lettera b), cpv. 3-*ter*].

Più in dettaglio il comma 5 dell'articolo 30 del decreto-legge n. 21 del 2022 prevede che dall'attuazione del medesimo articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni provvedono alle attività di controllo previste dallo stesso avvalendosi delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

**Il prospetto riepilogativo** non considera la norma.

---

<sup>21</sup> Disposizioni in tema di approvvigionamento di materie prime critiche.

**La relazione tecnica** ribadisce il contenuto della norma specificando che l'istituzione del Tavolo permanente per il monitoraggio degli scambi di rottami ferrosi e di altre materie prime critiche presso il Ministero degli affari esteri non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica tenuto conto dell'espressa esclusione per i componenti del citato tavolo di compensi, rimborsi spese, gettoni di presenza o emolumenti comunque denominati.

**In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che la norma in esame modifica l'articolo 30 del decreto-legge n. 21 del 2022, recante la disciplina concernente le materie prime critiche, le cui operazioni di esportazione al di fuori dell'Unione europea sono soggette a specifica procedura di notifica ministeriale. Più precisamente, al comma 1 di tale disposizione è inserito il riferimento al codice della nomenclatura europea<sup>22</sup> per la qualifica di tali rottami ferrosi [comma 1, lettera *a*]). Sono, altresì, aggiunti i commi 3-*bis* e 3-*ter*, i quali prevedono l'istituzione, presso il Ministero degli affari esteri, di un Tavolo permanente per il monitoraggio degli scambi di rottami ferrosi e di altre materie prime critiche, composto da rappresentanti di pubbliche amministrazioni, di società pubbliche e di associazioni di categoria per i quali viene espressamente esclusa la corresponsione di compensi, rimborsi spese, gettoni di presenza o emolumenti comunque denominati [comma 1, lettera *b*]).

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare posto che le norme in commento, con riferimento al disposto del comma 1, lettera *a*), hanno carattere ordinamentale, mentre, in merito all'istituzione del Tavolo permanente, le stesse non prevedono alcun tipo di compenso a favore dei partecipanti e richiamano, altresì, la clausola di invarianza finanziaria prevista dal testo vigente del comma 5 del medesimo articolo 30 con riguardo all'attuazione dello stesso articolo.

## **ARTICOLO 15**

### **Misure di coordinamento**

**La norma**, modificando l'articolo 57-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che disciplina il Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE), introduce un

---

<sup>22</sup> Di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune.

nuovo compito del CITE che consiste nel rafforzare l'approvvigionamento di materie prime critiche e strategiche e prevede che lo stesso approvi il Programma nazionale di esplorazione delle materie prime critiche e si pronunci sulla richiesta di valutazione dello *status* di progetto strategico relativo all'estrazione, trasformazione o riciclo delle materie prime strategiche.

Si ricorda che l'articolo 57-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che istituisce e disciplina le attività del CITE, reca, al comma 7, un'apposita clausola di invarianza finanziaria ai sensi della quale "Le attività di cui al presente articolo sono svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica".

**Il prospetto riepilogativo** non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

**La relazione tecnica** riassume il contenuto della norma in esame.

**In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame introduce alcune misure di coordinamento della normativa di settore apportando delle modifiche alla disposizione che istituisce e disciplina il Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE), prevedendo che questo approvi il Programma nazionale di esplorazione delle materie prime critiche e si pronunci sulla richiesta di valutazione dello *status* di progetto strategico.

Ciò premesso, non si hanno osservazioni da formulare, considerati il carattere ordinamentale delle norme e la presenza di un'apposita clausola di invarianza finanziaria nella norma oggetto di modifica.

## **ARTICOLO 16**

### **Finanziamento di operazioni attinenti società di rilievo strategico**

**Le norme** modificano l'articolo 13-*bis* del decreto-legge n. 104 del 2023, recante disposizioni in materia di finanziamento di operazioni attinenti a società di rilievo strategico. Le norme previgenti autorizzavano la spesa nel limite massimo di 2.525 milioni di euro per l'anno 2023 ai fini della realizzazione di operazioni attinenti a società di rilievo strategico, a cui si è provveduto mediante uno o più versamenti all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze delle risorse, in conto residui, derivanti dall'istituzione del Patrimonio Destinato di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge n. 34 del 2020.

Si ricorda che l'articolo 27 del decreto-legge n. 34 del 2020 dispone che, al fine di sostenere il sistema economico-produttivo, Cassa depositi e prestiti (CDP S.p.A.) sia autorizzata a costituire un patrimonio destinato denominato "Patrimonio Rilancio", eventualmente articolato in comparti, cui sono apportati beni e rapporti giuridici dal Ministero dell'economia e delle finanze. A fronte di tali apporti, sono emessi da CDP, in favore del Ministero dell'economia e delle finanze, strumenti finanziari di partecipazione prevedendo che la loro remunerazione sia condizionata all'andamento economico del Patrimonio Destinato. Le risorse del Patrimonio Destinato sono impiegate per il sostegno e il rilancio del sistema economico produttivo italiano. Ai fini degli apporti di beni, è autorizzata per l'anno 2020 l'assegnazione a CDP di titoli di Stato, nel limite massimo di 44 miliardi di euro. È autorizzata l'apertura di apposito conto corrente di tesoreria centrale fruttifero su cui confluiscono le disponibilità liquide del Patrimonio Destinato. Alla disposizione sono stati ascritti effetti di maggiore spesa in conto capitale in termini di solo SNF pari a 44 miliardi. In proposito la RT precisava che l'emissione di nuovi titoli produceva effetti in termini di saldo netto da finanziare ma non effetti di cassa in quanto l'apporto di beni e rapporti giuridici, non comporta movimenti con effetti sul fabbisogno. Inoltre, trattandosi di un'operazione di acquisizione di strumenti finanziari la norma non produceva effetti sull'indebitamento netto.

In particolare, le norme, in primo luogo, spostano al 2024 l'autorizzazione di spesa nel limite massimo di 2.525 milioni di euro prevista a legislazione previgente per l'anno 2023, senza modificare le modalità di copertura previste dalla norma oggetto di modifica di cui si è detto in precedenza.

In secondo luogo, viene introdotto al citato articolo 13-*bis*, il comma 1-*bis* che stabilisce che alle società di rilievo strategico che operano sul mercato, acquisite da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi del medesimo articolo 13-*bis*, non si applicano le disposizioni previste Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica<sup>23</sup> e dall'articolo 23-*bis* del decreto-legge n. 201 del 2011, che limitano i compensi spettanti agli amministratori e ai dipendenti delle società controllate dalle pubbliche amministrazioni.

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

---

<sup>23</sup> Di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
<b>Maggiori spese in conto capitale</b>												
Risorse da destinare al finanziamento di operazioni attinenti a società di rilievo strategico	2.525,0				2,525,0							
<b>Maggiori entrate extratributarie</b>												
Versamento all'entrata di somme di cui all'art. 27, c. 17, del D.L. 34/2020 (Patrimonio Destinato), iscritte in conto residui	2.525,0											
<b>Minori spese in conto capitale</b>												
Versamento all'entrata di somme di cui all'art. 27, c. 17, del D.L. 34/2020 (Patrimonio Destinato), iscritte in conto residui					2,525,0							

**La relazione tecnica**, ribadisce il contenuto delle norme ed evidenzia che un DPCM emanato il 1° settembre 2023 ha previsto l'acquisizione da parte del Ministero di una quota di partecipazione, tra l'altro, di minoranza compresa fra il 15 e il 20 per cento del capitale di NetCo, nel limite massimo di risorse di 2.200 milioni: tale società acquisterà la rete fissa di telecomunicazioni da TIM e una partecipazione di controllo del capitale di Telecom Italia Sparkle, società attiva nelle infrastrutture di trasmissione internazionale di voce e dati. Dati i tempi di esecuzione dell'operazione, si rende necessario che le somme individuate nella disposizione normativa, si rendano disponibili per l'anno 2024.

Per quanto concerne il comma 1-*bis* - introdotto nell'articolo 13-*bis* del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, dalle norme in esame – la relazione tecnica chiarisce che la finalità perseguita è quella di fornire certezza giuridica e stabilire un quadro normativo coerente con il settore di operatività delle società di cui si acquisisce la partecipazione: si tratta, infatti, di operazioni attinenti a società di rilievo strategico che operano sul mercato. Si rende pertanto necessario prevedere l'applicazione delle norme di diritto comune per consentire l'operatività a condizioni simmetriche a qualunque altro operatore sul mercato, trattandosi di settori strategici.

**In merito ai profili di quantificazione e di copertura finanziaria**, si evidenzia preliminarmente che le norme in esame, in primo luogo, modificando l'articolo 13-*bis* del

decreto-legge n. 104 del 2023, spostano al 2024 l'autorizzazione di spesa, pari a 2.525 milioni di euro, prevista per l'anno 2023 ai fini della realizzazione di operazioni attinenti a società di rilievo strategico, ivi comprese l'acquisizione o la riacquisizione di partecipazioni azionarie definite con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. In secondo luogo, esse escludono l'applicazione alle società di rilievo strategico che operano sul mercato, acquisite da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi del predetto articolo 13-*bis*, delle disposizioni che limitano i compensi spettanti agli amministratori e ai dipendenti delle società controllate dalle pubbliche amministrazioni previste dal Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica<sup>24</sup> e dall'articolo 23-*bis* del decreto-legge n. 201 del 2011.

In proposito, per quanto riguarda lo spostamento all'anno 2024 dell'autorizzazione di spesa relativa alla realizzazione di operazioni attinenti a società di rilievo strategico, si rileva che la novella introdotta al citato articolo 13-*bis* si limita a modificare la relativa autorizzazione di spesa, mantenendo invece ferma la copertura finanziaria originariamente prevista per l'anno 2023 mediante uno o più versamenti all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze delle risorse, in conto residui, derivanti dall'istituzione del Patrimonio Destinato di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Così operando, tuttavia, la disposizione prevede l'utilizzo di disponibilità in conto residui che dovrebbero essere non più esistenti in quanto già riassegnate all'entrata nell'esercizio 2023 e destinate per il medesimo anno alla finalità indicata nell'autorizzazione di spesa di cui trattasi. Ciò stante, poiché tali risorse, come risulta dalla relazione tecnica, non sono state utilizzate nell'esercizio 2023 e, in quanto tali, dovrebbero quindi risultare disponibili nell'esercizio 2024 come residui di stanziamento, bisognerebbe fare riferimento a questi ultimi residui per compensare contabilmente gli oneri determinati dallo spostamento all'anno 2024 dell'autorizzazione di spesa in esame, salvo che, a causa del mancato perfezionamento nell'anno 2023 dell'operazione finanziaria sottostante l'autorizzazione di spesa, ossia l'acquisto di una partecipazione al capitale di NetCo, i residui derivanti dall'istituzione del Patrimonio Destinato

---

<sup>24</sup> Di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

che avrebbero dovuto essere riassegnati all'entrata abbiano conservato la loro originaria allocazione contabile, cioè sul capitolo relativo al patrimonio destinato.

In proposito, si segnala che le risorse finanziarie previste dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27, comma 17, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, sono iscritte sul capitolo 7415 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sul quale al momento - come risulta da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato - risultano accertati residui di stanziamento, corrispondenti a spese in conto capitale non ancora impegnate (cosiddetti residui di lettera *f*), pari a 23.771.826.421,65 euro.

In proposito, appare pertanto necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito all'attuale allocazione contabile dei predetti residui e, qualora essi risultassero ancora iscritti sul patrimonio destinato, tali chiarimenti andrebbero forniti anche in merito alla persistente iscrizione in bilancio di residui di stanziamento iscritti per la prima volta in bilancio nell'esercizio 2021, per i quali risulterebbe già decorso nel 2024 il termine di tre anni previsto dalla vigente disciplina contabile per la loro conservazione in bilancio, salvo che non risulti una deroga espressa in tal senso a legislazione vigente.

Per quanto riguarda, infine, la disapplicazione delle disposizioni che limitano i compensi spettanti agli amministratori e ai dipendenti delle società controllate dalle pubbliche amministrazioni appare necessario che il Governo assicuri che, in relazione alle norme oggetto di deroga, non siano stati scontati effetti di risparmio nei tendenziali di finanza pubblica analogamente a quanto accaduto all'atto della loro introduzione.